

- n. 3 fotografie formato tessera
- Euro 5,42 per diritti di segreteria
- Firme su modulo

La Carta d'Identità ha **validità di anni 10** dalla data del rilascio.

L'art. 10 del Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte d'identità.

Alla luce delle nuove disposizioni, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato a 15 anni, ed è stabilita una validità temporale di tale documento diversa, a seconda dell'età del minore:

- **3 anni per i minori di 3 anni**
- **5 anni nella fascia di età 3-18 anni**

Ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio è **necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci**.

L'**ASSENSO**, può essere presentato anche via fax o via telematica (**art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000**) in maniera disgiunta tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio con **allegata copia della carta d'identità o altro documento**.

La carta d'identità dovrà riportare la **firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni**, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio di minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci oppure, che venga menzionato- su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, **convalidata dalla Questura** o autorità consolari- il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Le nuove disposizioni relative a rilascio e durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.